



# COMUNE DI CORCHIANO

Provincia di Viterbo

## *Il Commissario Straordinario di Liquidazione*

*Verbale di Deliberazione n. 19 del 5 aprile 2022*

**Oggetto:** Gestione fondi vincolati— Approvazione linee guida

**L'anno duemilaventidue, addì 05 del mese di Aprile 2022,**

### **L'Organismo Straordinario di Liquidazione**

#### **Premesso che:**

- Con deliberazione del Consiglio comunale 19/06/2017 n. 10 il Comune di Corchiano dichiarava il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2017 veniva nominato organo straordinario di liquidazione il dott. Antonio Galletta;
- Che con deliberazione n. 2 del 25/09/2017 il Commissario straordinario di Liquidazione dava avvio, mediante avviso, per produrre le istanze di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Che con deliberazione n. 3 del 22/11/2017 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato prorogato di 30 giorni dalla scadenza del primo avviso il termine per produrre le istanze di ammissione al passivo con scadenza il 27 dicembre 2017;
- Che con deliberazione n. 3 del 19/01/2018 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato dato avvio all'attività istruttoria delle domande pervenute, comunicando agli istanti, mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune di Corchiano, l'avvio del procedimento ex art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378 ed ex artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso il consistente numero di creditori emersi ai fini dell'ammissione alla massa passiva;
- con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2018 veniva nominato nuovo organo straordinario di liquidazione il dott. Francesco Loricchio;
- con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2020 veniva nominato nuovo organo straordinario di liquidazione il dott. Vito Antonio Fazio, che in data 18 marzo 2020 prendeva servizio in sostituzione del dott. Francesco Loricchio;
- con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2021 veniva nominato il sottoscritto Ing. Giuseppe Antonio De Cesare, quale nuovo organo straordinario di liquidazione;
- che in data 8 febbraio 2021 il sottoscritto prendeva servizio presso il Comune di Corchiano - Viterbo con notificata ai seguenti indirizzi pec delle amministrazioni interessate: Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali \p.e.c. dait@pec.interno.it/, Comune di



# COMUNE DI CORCHIANO

Provincia di Viterbo

## *Il Commissario Straordinario di Liquidazione*

Corchiano \p.e.c. comunedicorchiano@legalmail.it/, Prefettura U.T.G. di Viterbo \p.e.c. protocollo.prefvt@pec.interno.it/;

### **VISTO**

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, e segnatamente per il Comune di Corchiano a tutto il 31.12.2016 ;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso tuel, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'articolo 255, comma 10, del TUEL, che stabilisce che non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art.222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206 “.

### **PRESO ATTO che:**

- l'art.36 del D.L. 50 del 24.4.2017, convertito in legge 21.6.2017, n.96 che prevede:
  - I. *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.*
  2. *L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*
  3. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente allo data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.*
- L'Atto di orientamento ex art.154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, del Ministero dell'Interno- Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli Enti locali, sulla gestione dei fondi vincolati negli Enti in dissesto finanziario,



# COMUNE DI CORCHIANO

Provincia di Viterbo

## *Il Commissario Straordinario di Liquidazione*

emanato in data 26.10.2018, che si può riassumere nelle seguenti argomentazioni:

1. *“il tenore letterale del citato articolo 36 esprime un contenuto dispositivo sostanzialmente lacunoso sotto il profilo della effettiva e concreta attività di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati rispetto alla” ordinaria massa debitoria”*,

2. *“Non risultano, in particolare, indicati strumenti operativi puntuali per stabilire il modo della” rilevazione ” e dello “liquidazione” delle suddette partite, né esistono prassi e/ o criteri direttivi utili a consentire all’ente, una compiuta e condivisa conoscenza sugli sviluppi gestionali della specifica attività dell’OSL nella movimentazione delle partite vincolate”;*

3. *“La gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati, di competenza dell’Organismo Straordinario di liquidazione, deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell’Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per lo prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell’azione di risanamento”;*

4. *Il coinvolgimento dell’Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un’intesa di carattere procedimentale, concordata con l’OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all’Ente stesso, un’anticipata conoscenza dei risultati dalla gestione straordinaria in funzione dell’eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dallo gestione dei fondi in argomento che non si esauriscono nel perimetro temporale dello gestione dell’OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell’Ente. “*

– 1’art.42, comma 5, del D. Lgs.118/2011 che recita testualmente:

*” Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati,
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione,
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione “.

**Considerato** che la Circolare del Ministero dell’ Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all’applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *“le spese che gravano copertura in un’entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute*



# COMUNE DI CORCHIANO

Provincia di Viterbo

## *Il Commissario Straordinario di Liquidazione*

*separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse”.*

Che la predetta Circolare chiarisce, inoltre, che *”La competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all'emissione dei mandati è dell'organo straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al pagamento, proprio perché trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge”.*

**Ritenuto** che i criteri individuati dalla citata Circolare ministeriale n. 21/1993, in relazione alle gestioni vincolate, devono ritenersi ancora validi ed applicabili;

**Rilevato**, inoltre, che nell'ambito dell'attività di accertamento della massa attiva con la quale fare fronte alle passività individuate nel piano di rilevazione ai sensi dell'art. 255 TUEL, l'OSL deve altresì occuparsi, in ragione della modifica del comma 10 dell'articolo 255 D.Lgs. n. 267/2000, intervenuta per effetto dell'art. 1, comma 57, della legge n. 232/2016, dell'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;

**Precisato** che ai sensi del comma 2° dell'art. 2 bis del D.L. 24/6/2016, n. 113 ("Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", come convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, "è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione"; quindi la stessa amministrazione costituisce attività separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione.

**Considerato** che:

- la materia della gestione dei fondi vincolati nella procedura di dissesto di un Ente appare scarsamente disciplinata dalla normativa tanto che la Corte dei conti del Lazio nel parere n. 101/2019/PAR afferma chiaramente che la norma, si presenta lacunosa in quanto all'affermazione della competenza dell'OSL non accompagna la previsione degli strumenti operativi necessari per la gestione dei fondi vincolati;
- la deroga prevista, dalla novella recata all'articolo 255 del D.Lgs. n. 267/2000 dal D.l. n. 113/2016, riguarda soltanto il comma 10 del richiamato articolo del TUEL, relativo all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento e non la massa passiva, la cui rilevazione è autonomamente disciplinata; quindi mentre, l'OSL provvede all'accertamento della massa passiva e attiva, la disposizione in esame assegna allo stesso l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, senza fornire elementi, come prima già rilevato, sui contenuti di detta amministrazione, se non nella parte in cui precisa che la stessa è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione e lascia ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite



# COMUNE DI CORCHIANO

Provincia di Viterbo

## *Il Commissario Straordinario di Liquidazione*

debitorie, sentiti i creditori.

- i crediti relativi a gestioni vincolate vengono assoggettati alle conseguenze del dissesto di cui all'art. 248 del TUEL, tra le quali quella di non poter intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con il parere n. 31/SEZAUT/2015/INPR ha avuto modo di precisare che "In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento."
- l'Atto di Orientamento dell'Osservatorio della Finanza Locale del Ministero dell'Interno del 26/10/2017 prende in esame la gestione separata dei fondi vincolati nell'ambito della procedura del dissesto per individuare il perimetro della gestione commissariale in riferimento alla specificità costituita dai fondi a gestione vincolata, ed in particolare afferma:

*"...i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, debbano beneficiare della certezza di risorse (ed anche della impignorabilità delle somme, ove previsto) sottese all'entrata vincolata, ma solo di tale beneficio e sempre nei limiti in cui tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa sia stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile agli stessi ed ai terzi; senza, tuttavia, attribuire loro una sorta di prelazione illimitata sul patrimonio dell'ente, tanto meno sul nuovo bilancio. Pertanto, per la parte eventualmente eccedente il vincolo o nei casi in cui lo stesso non si applichi, tali soggetti devono concorrere con la generalità dei creditori per soddisfarsi sui beni dell'amministrazione debitrice (massa passiva)."*

### **Visti**

- il titolo VIII, cap. II e III del D.lgs.267/2000;
- il D.P.R. n.378/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 20.9.1993 n. F.L. 21/93;

**Ritenuto** di dover definire, in termini generali, le procedure che questo OSL dovrà adottare nella valutazione delle istanze relative a crediti a valere sulla gestione dei fondi vincolati, stante la complessità della gestione di tali fondi;

**Considerato** che è opportuno valutare, per ogni singolo caso, la sussistenza delle ragioni di



# COMUNE DI CORCHIANO

Provincia di Viterbo

## *Il Commissario Straordinario di Liquidazione*

opportunità che, a mente della citata circolare ministeriale, consentono il pagamento delle spese relative alla gestione vincolata, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione,

### **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono richiamate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, costituendone motivazione;

Di approvare le seguenti linee guida relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi inerenti:

- i crediti relativi a fondi a gestione vincolata devono, in ogni caso, risultare da istanza del creditore di ammissione alla massa passiva, completa della documentazione necessaria alla verifica della fondatezza del credito;
- tali istanze, secondo la medesima procedura prevista per le istanze ordinarie, saranno oggetto di attestazione ai sensi dell'art.254 c.4 del TUEL, da parte degli uffici comunali competenti per materia del Comune di Corchiano, sottoscritta e accompagnata dalla documentazione istruttoria necessaria;
- l'OSL si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali per la verifica degli atti giustificativi della spesa e per procedere alla relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione degli ordinativi di pagamento (ad es. verifiche circa la regolarità contributiva, fiscale e accettazione delle fatture elettroniche e loro regolarità);
- in presenza di un'istanza di pagamento di un credito a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili nelle casse comunali e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'Organo Straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, chiederà all'Ente di ricostituire le risorse finanziarie vincolate e, in ogni caso, autorizzerà la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate e acquisite dall'Ente, non potendo far gravare l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria;
- in tutti gli altri casi, identificabili come debiti fuori bilancio, di cui all'art.194 del TUEL, afferenti alla gestione vincolata, si procederà a definire le partite debitorie in via transattiva,



## COMUNE DI CORCHIANO

Provincia di Viterbo

### *Il Commissario Straordinario di Liquidazione*

sentiti i creditori;

Di dare atto che il presente provvedimento ed i criteri in esso contenuti potranno essere modificati e/o integrati per le esigenze che dovessero verificarsi, ed essere rappresentate nel corso della gestione commissariale.

Di notificare la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Corchiano.

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4comma 6 del DPR n. 378 del 1993.

*Il Commissario Straordinario di Liquidazione  
Dott. Ing. Giuseppe Antonio De Cesare  
firmato digitalmente*